



Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

NOTA ESPLICATIVA ANTINCENDIO

Depositi di munizioni

Nota esplicativa antincendio 14001
"Misure di protezione antincendio per depositi di munizioni"
Edizione 1995

© Copyright 2003 Berne by VKF / AEAI / AICAA

Nota:

Per l'ultimo aggiornamento della presente nota esplicativa antincendio si prega di consultare il sito <http://paconline.vkf.ch>

Il documento può essere richiesto presso:

Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

Bundesgasse 20

Casella postale

CH - 3001 Berna

Tel 031 320 22 22

Fax 031 320 22 99

E-mail mail@vkf.ch

Internet www.vkf.ch

Indice

1	Campo di applicazione	4
2	Definizione	4
3	Requisiti generali	4
4	Requisiti specifici	4
4.1	Piccoli depositi (da 50 a 1000 kg)	4
4.2	Depositi medi (da 1000 a 5000 kg)	4
4.3	Grandi depositi (oltre 5000 kg)	5
5	Ulteriori disposizioni	5
6	Validità	5

1 Campo di applicazione

La presente nota esplicativa concerne le misure di protezione antincendio relative ai depositi di munizioni le cui scorte sono superiori al fabbisogno ordinario. Tali misure si riferiscono alle munizioni da caccia e da sport e a quelle industriali.

2 Definizione

Ai sensi della presente nota esplicativa vengono considerati depositi di munizioni costruzioni e impianti, o parti degli stessi, nei quali le munizioni vengono depositate o preparate per la spedizione.

3 Requisiti generali

- Per definire le misure di protezione antincendio è determinante il peso lordo senza imballaggio delle munizioni depositate. Le munizioni da stoccare devono soddisfare tutti i requisiti richiesti per le munizioni di sicurezza della classe di pericolosità 1.4.S.
- Le munizioni devono essere conservate in ambienti asciutti, negli imballaggi originali o in confezioni assortite e devono essere protette da urti, colpi e calore.
- Sono ammessi solo sollevatori a motore elettrico che devono essere manovrati manualmente.
- I locali di stoccaggio devono essere dotati di impianti di evacuazione di fumo e calore.
- Le porte dei locali che servono da deposito di munizioni devono aprirsi nella direzione di fuga e in ogni circostanza devono potersi aprire senza far ricorso a mezzi ausiliari.
- All'esterno del locale di stoccaggio, nella zona di accesso, devono essere installati posti di spegnimento fissi. Inoltre, all'interno del deposito devono essere disponibili estintori portatili adatti in numero sufficiente.
- È ammesso installare solo apparecchi di riscaldamento e luci elettriche. Gli apparecchi di riscaldamento devono essere dotati di termovettori secondari e di un dispositivo che garantisca il mantenimento di una distanza sufficiente (ad es. griglia).
- Nei locali è vietato fumare e utilizzare fuochi aperti. Agli ingressi devono essere applicati i divieti di fumare ben visibili e devono essere disponibili i posacenere.
- Gli scaffali di stoccaggio devono essere in materiale incombustibile.

4 Requisiti specifici

4.1 Piccoli depositi (da 50 a 1000 kg)

- I locali per lo stoccaggio da 50 a 1000 kg di munizioni devono essere realizzati con resistenza al fuoco EI 30 (icb). Le porte devono avere resistenza al fuoco EI 30.

4.2 Depositi medi (da 1000 a 5000 kg)

- I locali per lo stoccaggio da 1000 a 5000 kg di munizioni devono essere realizzati con resistenza al fuoco EI 90 (icb) e devono essere disposti lungo una parete esterna. Deve essere previsto un accesso diretto dall'esterno. Gli accessi verso i vani scale devono avere chiuse con resistenza al fuoco EI 90 (icb).
- Non è ammesso utilizzare i depositi di munizioni per stoccare altro materiale, ad es., materiale da imballaggio, palette, armi ecc. Le spedizioni di munizioni devono essere preparate in un locale apposito separato, realizzato con resistenza al fuoco EI 90 (icb). Tale locale deve essere chiuso con una porta EI 30. Anche i prodotti semilavorati

- (ad es. polvere da sparo sciolta o capsule fulminanti) devono essere conservati in un locale separato.
- Prima dell'entrata in funzione del deposito è obbligatorio presentare alle autorità di protezione antincendio un piano di gestione.
 - Prima dell'entrata in funzione del deposito è obbligatorio comunicare alle autorità di protezione antincendio il completamento delle misure edili e tecniche per il collaudo.
 - Porte di accesso, finestre, pozzi luce, impianti ascensori ecc. devono essere protetti con impianti antiscasso.
 - Costruzioni e impianti devono essere protetti contro i fulmini.

4.3 Grandi depositi (oltre 5000 kg)

- Costruzioni e impianti nei quali vengono depositati o preparati per le spedizioni quantitativi di munizioni superiori ai 5000 kg devono rispettare fra loro e verso costruzioni e impianti vicini distanze maggiori, se la sicurezza delle persone e dei beni lo richiede. La distanza minima deve essere di almeno 10 m.
- I grandi depositi devono essere realizzati in costruzioni e impianti separati, fuori terra e con resistenza al fuoco REI 90 (icb), oppure nell'ultimo piano interrato di costruzioni e impianti a più piani con resistenza al fuoco REI 90 (icb) e con porte EI 30. Altri locali annessi per la gestione del deposito (ad es. uffici, locali di stoccaggio dei semilavorati, materiale di imballaggio, palette, armi, nonché i locali per la preparazione delle spedizioni ecc.) devono essere separati dal locale destinato a grande deposito con una resistenza al fuoco EI 90 (icb). I locali devono essere chiusi con porte EI 30.
- Prima dell'entrata in funzione del deposito è obbligatorio presentare alle autorità di protezione antincendio un concetto di gestione.
- È obbligatorio comunicare alle autorità di protezione antincendio il completamento delle misure edili e tecniche per il collaudo.
- Porte di accesso, finestre, pozzi luce, impianti ascensori ecc. devono essere protetti con impianti antiscasso.
- Costruzioni e impianti che ospitano grandi depositi devono essere protetti contro i fulmini.
- I locali di stoccaggio e i locali annessi per la gestione del deposito devono essere dotati di un impianto di rivelazione d'incendio in conformità alla direttiva antincendio "Impianti di rivelazione d'incendio".

5 Ulteriori disposizioni

Le ordinanze e le pubblicazioni da osservare a complemento della presente direttiva antincendio sono riportate [nell'elenco, periodicamente aggiornato, della Commissione Tecnica dell'AICAA](#) (AICAA, Casella postale, 3001 Berna oppure <http://paconline.vkf.ch>).

6 Validità

La presente nota esplicativa è in vigore dal 1° maggio 1995.

Approvato dalla Commissione Tecnica AICAA il 1° dicembre 1994.

Gli adattamenti alle prescrizioni antincendio AICAA 2003 sono stati effettuati il 6 agosto 2003.